

SENATO DELLA REPUBBLICA

A.S. 717

Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Al decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, articolo 24, dopo il comma 3 *septies*, è inserito il seguente periodo: «Conseguentemente, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “ f-bis) alle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico e ricreative anche acquisite al patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, rilasciate per le seguenti attività:

- 1) stabilimenti balneari;
- 2) gestione di strutture turistico-ricettive e attività turistico-ricreative o sportive;
- 3) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- 4) esercizi commerciali in genere.

Le esclusioni del presente articolo si applicano alle imprese operanti in condizioni di legalità e trasparenza nell'espletamento delle attività rivolte alla gestione del demanio marittimo.»

Motivazione

La proposta emendativa è volta ad integrare l'attuale norma in DL Enti Territoriali delle concessioni demaniali tutelando il legittimo affidamento dei concessionari nella convinzione che il loro titolo concessorio sarebbe stato rinnovato.

Questo principio è confermato dalle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo le quali asseriscono che il concessionario abbia un legittimo affidamento rispetto alla proprietà superficiale e all'avviamento commerciale della propria impresa.

L'imprenditore, confidando sul rinnovo della propria autorizzazione, ha così effettuato nel tempo investimenti per creare e valorizzare la propria impresa.

È pertanto necessario garantire normativamente nel Disegno di Legge in titolo adeguati livelli di protezione a tali diritti garantendo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31/12/2006 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.